

Pubblicato il 09/01/2018

N. 00128/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06700/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da *rappresentata e difesa* dagli avvocati Maria Rosaria Altieri, Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 101;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, la Commissione Giudicatrice del Concorso D.d.g. n. 105/2016 Usr Lazio, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- 1) della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto

comune scuola primaria di cui al D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con D.D.G. n. 278 del 16.06.2017 e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 361 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5, notevolmente inferiore rispetto a quello spettante sulla base di un'esatta valutazione dei titoli;

2) della griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

per la declaratoria del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016;

e con motivi aggiunti depositati il 13 agosto 2017

del decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 con il quale alla ricorrente veniva attribuito solo il punteggio di 1,5 ai sensi del punto B.5.4 del D.M. 94/2016 mentre non venivano attribuiti i 5 punti di cui al punto A.1.2 della precitata Tabella;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sensi e termini di cui in motivazione, di cui è stata data prova con deposito della pubblicazione sul sito dell'USR Lazio del 6 novembre 2017;

Rilevato che l'amministrazione ha dato riscontro alla richiesta istruttoria affermando che *"la candidata ha compilato la domanda on line inserendo un solo titolo di accesso e un solo titolo di sostegno. Tutti i titoli sono stati valutati. Non sono stati inclusi nella stessa alcun titolo di servizio, come risulta dallo screen shot allegato al presente rapporto. Pertanto la Commissione che era tenuta a lavorare sulla piattaforma ed era vincolata alle possibilità operative della piattaforma stessa non ha potuto attribuire il punteggio relativo ad altri titoli. Per altri candidati la rettifica è stata possibile in quanto i titoli rettificati erano stati indicati nella domanda e si è trattato di intervenire esclusivamente su meri errori materiali."*;

Ritenuto che il ricorso sia fondato perché la Tabella A, al punto 1.2 allegata al D.M. 94 del 23 febbraio 2016 prevedeva tra i titoli valutabili la Laurea in Scienze della Formazione Primaria, che quindi l'amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela, ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo in capo alla candidata;

Rilevato che la mancata inclusione del titolo nella domanda redatta con modalità informatiche non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove sussistente e comprovato;

Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la graduatoria e le rettifiche successive e ordina all'amministrazione di apportare le necessarie modifiche alla graduatoria medesima, tenendo conto di quanto indicato in motivazione, nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento giurisdizionale.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO